TESTO UNICO SUL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

Art. 148

Applicabilità delle disposizioni degli articoli precedenti

Le disposizioni contenute negli articoli 145, 146 e 147 si osservano, in quanto applicabili, anche per i dipendenti civili non di ruolo, con esclusione soltanto di quelli che ai fini del trattamento di quiescenza sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria. Alla dichiarazione dei servizi non tenuto il personale militare non appartenente al servizio permanente o continuativo.

Versione in vigore dal 24 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Parte	Seconda — Procedimento
Titolo	I — Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1974

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sul-trattamento-di-quiescenza-dei-dipendenti-civili-e/art-148-applicabilita-delle-disposizioni-degli-articoli-precedenti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it